



**REGIONE MARCHE**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**  
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE  
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

**SRD 20** - Strumento finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

**Obiettivi**

L'intervento ha l'obiettivo di favorire il miglioramento dell'accesso al credito delle imprese agricole, per la realizzazione d'investimenti produttivi previsti nell'ambito dei seguenti interventi SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole) e SRD02 (Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale).

**Destinatari del bando**

Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche - costituito da due Confidi (UNI.CO soc coop e Confidcoop Marche soc. coop. e da una banca - Banca Agevolarti S.p.A.) quale organismo che attua il Fondo di partecipazione (FdP) - come definito dall'art. 2 (20) del Reg. (UE) 1060/2021 - e il Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura.

**Annualità**

2024

**Dotazione finanziaria assegnata**

Euro 7.000.000,00

**Scadenza per la presentazione delle domande**

23 gennaio 2025 ore 13,00

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Elena Berloni

**Telefono** 071 8063478 – **Indirizzo mail:** [elena.berloni@regione.marche.it](mailto:elena.berloni@regione.marche.it)

## Sommario

<b>1. Definizioni</b> .....	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b> .....	5
<b>3. Ambito territoriale</b> .....	6
<b>4. Dotazione finanziaria</b> .....	6
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b> .....	6
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b> .....	6
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	7
5.1.2 <i>Requisiti del Fondo Nuovo Credito- Sezione Agricoltura</i> .....	7
<b>5.2 Tipologia dell'investimento</b> .....	8
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i> .....	8
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	8
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....	8
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....	9
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	9
5.4.1 <i>Soggetto gestore</i> .....	9
5.4.2 <i>Destinatari finali</i> .....	9
5.4.3 <i>Sostegno combinato con altri fondi o strumenti</i> .....	11
<b>5.5 Selezione delle domande di sostegno</b> .....	11
5.5.1 <i>Criteri di selezione per i destinatari finali</i> .....	11
<b>6. Fase di ammissibilità</b> .....	12
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno del soggetto gestore</b> .....	12
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	12
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	13
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i> .....	13
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	13
6.1.5 <i>Presentazione domande imprese agricole</i> .....	15
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b> .....	15
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	15
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	15
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i> .....	16
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria</i> .....	16
6.2.5 <i>Pubblicazione e comunicazione di finanziabilità</i> .....	16
6.2.6 <i>Sottoscrizione del contratto</i> .....	16
<b>7. Fase pagamento - Trasferimenti delle risorse</b> .....	16

<b>7.1</b>	<b>Variazioni progettuali</b> .....	17
<b>7.2</b>	<b>Modifiche progettuali non sostanziali</b> .....	17
<b>7.3</b>	<b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	17
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	17
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	18
<b>7.4</b>	<b>Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	18
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	19
<b>7.5</b>	<b>Domanda di pagamento di saldo</b> .....	19
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	19
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	20
<b>7.6</b>	<b>Impegni dei beneficiari</b> .....	21
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i> .....	23
<b>7.7</b>	<b>Controlli e sanzioni</b> .....	23
<b>7.8</b>	<b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	24
<b>7.9</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	24

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

**Autorità di Gestione:** organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

**Beneficiario:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**Conto Corrente Dedicato:** conto corrente bancario o postale del Fondo di partecipazione, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale.

**Contratto attuativo:** il contratto, in applicazione dell'allegato X del Regolamento (UE) n 2021/1060, che la Regione Marche trasmetterà al Gestore dell'Accordo Quadro RTI Credito Futuro Marche e con cui richiederà l'adempimento di specifiche prestazioni rientranti nell'oggetto del Servizio di gestione degli strumenti finanziari del FdP "Credito Futuro Marche".

**Destinatari finali** le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili e, qualora le risorse siano sufficienti, anche le domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, nell'ambito degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27, attivati anche all'interno del pacchetto giovani - intervento SRE01.

**Domanda di sostegno:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**Domanda di pagamento:** domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**Giovane agricoltore:** soggetto (persona fisica) di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 (41 anni non compiuti) anni al momento della presentazione della domanda.

---

<sup>1</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

**Impresa in Difficoltà:** l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>

a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

**Stabilità dell'operazione:** I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA)** La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

## 2. Obiettivi e finalità

L'intervento ha l'obiettivo di favorire il miglioramento dell'accesso al credito delle imprese agricole, per la realizzazione d'investimenti produttivi previsti nell'ambito dei seguenti interventi:

---

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01): parte I, capitolo 2.4 (33) (63).

- SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole);
- SRD02 (Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale).

Per l'attuazione dello strumento finanziario è prevista l'attivazione di uno specifico contratto (cfr. paragr. 6.2.6) nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto tra la Regione Marche e il RTI Credito Futuro Marche (soggetto gestore)<sup>3</sup> costituito da due Confidi (UNI.CO soc coop e Confidicoop Marche soc. coop.) e una banca (Banca Agevolarti S.p.A.), soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del Fondo di Partecipazione (FdP), istituito per l'attuazione degli interventi 2021-2027 necessari a sostenere le imprese nell'accesso al credito e nell'innovazione finanziaria.

Il sostegno erogato ai destinatari finali è composto dallo strumento finanziario nella forma di riassicurazione a titolo gratuito su garanzia di primo grado concessa dai Consorzi Fidi (Confidi) a cui è associata una sovvenzione nella forma di un contributo a fondo perduto per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia di primo grado per l'accesso ai prestiti. Il sostegno è calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) considerando l'abbattimento del costo degli interessi e delle commissioni di garanzia, a cui concorre anche il sostegno rappresentato dallo strumento finanziario della riassicurazione.

### 3. Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari **7.000.000,00 euro**, comprensiva dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore del Fondo RTI Credito Futuro Marche, nella misura percentuale pari a 3,9114% proposta dallo stesso in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sottoscritto con la Regione Marche in data 19 settembre 2023.

Ai sensi del comma 7, Articolo 7, dell'Accordo Quadro, qualora in base all'andamento mensile ed all'analisi dell'intervento, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso all'intervento, si potrà rimodulare la dotazione complessiva, anche destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione della Regione Marche.

La dotazione dello strumento finanziario può essere inoltre incrementata ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'accordo quadro nelle modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti (cfr. paragr. 5.1.1 e 5.1.2) determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

---

<sup>3</sup> REP INT. N. 2793 del 19/09/2023

### 5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il soggetto richiedente è il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche (quale organismo che attua il Fondo di partecipazione (FdP) - come definito dall'art. 2 (20) del Reg. (UE) 1060/2021 - e il Fondo Nuovo Credito - Sezione Imprese agricole e agroalimentari) costituito da:

- UNI.CO. Società Cooperativa -mandataria;
- Banca Agevolarti S.p.A.– mandante;
- Confidicoop Marche soc. coop– mandante.

Tale soggetto (soggetto gestore) deve:

- essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale). Nel caso di scelta di far eseguire il pagamento direttamente a favore di ciascun membro del RTI Credito Futuro Marche (cfr. paragr. 7), l'iscrizione è dovuta per ciascun membro del RTI;
- impegnarsi a sottoscrivere il contratto attuativo (cfr. paragr. 6.2.6) per l'esecuzione del servizio di gestione dello specifico "Fondo nuovo credito" dedicato alle imprese agricole con lo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole per la realizzazione d'investimenti produttivi, materiali ed immateriali, ammessi agli interventi SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale del CSR Marche 2023-2027, attivati anche all'interno del pacchetto giovani - intervento SRE01 (cfr. paragr. 7.7).

Le informazioni saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate, ad esempio, fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### 5.1.2 *Requisiti del Fondo Nuovo Credito- Sezione Agricoltura*

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura deve avere quali destinatari finali<sup>4</sup>:

le imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili e, qualora le risorse siano sufficienti, anche le domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, nell'ambito della degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27 (cfr. Definizioni), attivati anche all'interno del pacchetto giovani - intervento SRE01.<sup>5</sup>

Per tali soggetti deve essere verificato:

1. che si tratti di impresa non in difficoltà o che non ha ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cfr Definizioni) nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) 2021/1060

<sup>5</sup> Pertanto tali soggetti rispettano i criteri di ammissibilità previsti per i richiedenti degli interventi SRD01 e SRD02. Inoltre i relativi investimenti rispettano i criteri di ammissibilità previsti nelle relative schede intervento (CR03).

<sup>6</sup> Nell'ambito della azione A) dell'intervento SRD02 del CSR Marche 2023-2027, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE solamente gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove gli stessi superino i fabbisogni energetico totali delle aziende beneficiarie. In tale caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di stato.

2. che vi sia l'affidabilità creditizia, intesa come capacità finanziaria di rimborsare il finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale, in relazione al progetto relativo al SRD01 - SRD02.

I suddetti requisiti sono verificati dai Confidi convenzionati con il Soggetto Gestore per la gestione del Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura (cfr. paragrafo 7.6).

## 5.2 Tipologia dell'investimento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti a valere sull'Intervento SRD20 a condizione che:

- la somma di tutte le forme di sostegno combinato non superi l'importo totale della voce di spesa interessata (CR01).
- Le sovvenzioni non siano usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari (CR01).
- Gli strumenti finanziari non siano usati per prefinanziare sovvenzioni (CR01).
- Gli strumenti finanziari forniscano sostegno ai destinatari finali per investimenti in beni materiali e immateriali, ma non per il capitale circolante (CR02).
- Il sostegno sia fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento (CR04).
- Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, si tenga una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno (CR05).
- Il gestore RTI Credito Futuro Marche del fondo mantenga, anche per i rientri, per ciascuna finalità attivata una contabilità separata (CR07).

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale della spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115 (CR06).

In particolare sono ammissibili:

- a) le risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione<sup>7</sup> stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- b) i pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060;
- c) i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario. I compensi dovuti al Soggetto Gestore del Fondo RTI Credito

---

<sup>7</sup> Il suddetto coefficiente di moltiplicazione (ai sensi dell'articolo 2 comma 24) del Reg. (UE) 2021/1060) viene calcolato dal soggetto gestore, sulla base di una valutazione preventiva dei rischi. Tale coefficiente, come stabilito dall'articolo 80 comma 5) del Reg. (UE) 2021/2115 può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.



Futuro Marche sono pari a 3,9114% della dotazione finanziaria del bando SRD20 come proposto dallo stesso in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sottoscritto con la Regione Marche in data 19 settembre 2023.

Come previsto nella Sezione 6.1.5. punto 1.5) del CSR Marche 2023-2027, l'IVA è spesa ammissibile; l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile; ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, cioè nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Affinché la spesa sia ammissibile, per ricevere le risorse e per effettuare i pagamenti, è necessario utilizzare un conto corrente (bancario o postale) dedicato del Fondo di partecipazione, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale.<sup>8</sup>

### 5.3.2 *Spese non ammissibili*

Per le spese non ammissibili si rinvia alle spese previste nel SRD01 - SRD02.

## 5.4 **Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

### 5.4.1 *Soggetto gestore*

Il contributo al RTI Credito Futuro Marche (soggetto gestore), quale organismo che attua il FdP e anche il Fondo specifico per il settore agricolo denominato Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura, è pari all'importo totale della spesa ammissibile ai sensi dell'art.80 paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115.

### 5.4.2 *Destinatari finali*

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Agricoltura, deve fornire un sostegno ai destinatari finali, combinato in un'unica operazione ai sensi dell'art. 58 (5) del Reg. (UE) 1060/2021, composto come segue:

- a) strumento finanziario nella forma di riassicurazione a titolo gratuito su garanzia di primo grado concessa dai Consorzi Fidi (Confidi)
- b) sovvenzione nella forma di un contributo a fondo perduto in c/interessi e in c/oneri della garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi.

Lo strumento finanziario nella forma di riassicurazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Percentuale garanzia 1° grado massima 80%;
2. Percentuale garanzia fondo riassicurazione 80%;
3. Durata massima finanziamento bancario rateale sottostante la riassicurazione 120 mesi;
4. L'intensità dell'agevolazione, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per lo strumento finanziario, dovrà essere calcolata ai sensi del metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea C (2010) n. 4505 del 06/07/2010.

---

<sup>8</sup> Artt. 9 e 20 AQ.

La sovvenzione nella forma di un contributo a fondo perduto in c/interessi dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. la sovvenzione deve prevedere una riduzione del TAN fino a un massimo del 2% (riduzione di 200 bp) con un massimale di € 25.000,00;
2. In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso;
3. Interessi a tasso fisso, nel rispetto del principio degli aiuti trasparenti (Reg. UE n. 2472/2022, art.5);
4. L'ESL associato al contributo in c/interessi verrà determinato in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

La sovvenzione nella forma di c/oneri della garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi deve rispettare le seguenti condizioni:

1. La sovvenzione deve essere pari al 100% sia della Commissione di garanzia del Confidi di 1° grado (la Commissione di garanzia deve essere fissata obbligatoriamente allo 0,50% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado), sia degli altri oneri del Confidi di 1° grado, ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari);
2. In ogni caso, la sovvenzione, come calcolata al punto precedente, non deve eccedere l'importo di € 12.500,00 e gli oneri applicati dal Confidi di 1° grado non possono superare l'importo della sovvenzione, come calcolata al punto precedente.

Il sostegno fornito ai destinatari finali dovrà essere calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), considerando l'abbattimento del costo degli interessi (ESL c/ interessi) e delle commissioni di garanzia (ESL c/ oneri), a cui concorre anche il sostegno rappresentato dallo strumento finanziario della riassicurazione (ESL riassicurazione).

Relativamente al sostegno per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale, esso sarà concesso in regime di de minimis generale di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

Tale sostegno non potrà superare l'importo totale della voce di spesa interessata e l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, in coerenza con quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, come riportata nella tabella seguente:

<b>Tipologie di investimento</b>	<b>Intensità dell'aiuto massima in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/2115</b>
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	65%
SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	80%
SRD01 e SRD02 – investimenti di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	80%

(\*) giovane agricoltore: imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni ed insediato da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, in possesso dei requisiti di accesso all'intervento SRE01, ad eccezione della capacità professionale e del titolo definitivo di IAP, che dovranno essere dimostrati entro la data di presentazione del saldo finale del SRD01-02.

Le sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri dovranno essere erogate al destinatario finale dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, successivamente all'avvenuta liquidazione del saldo del contributo degli interventi SRD01 e 02.

Nel caso, in fase di liquidazione del saldo del contributo degli interventi SRD01 e 02, attivati anche all'interno del pacchetto giovani - intervento SRE01, l'impresa beneficiaria abbia sostenuto una spesa inferiore rispetto all'importo progetto approvato in fase di concessione, il soggetto gestore, ricevuta la relativa comunicazione da parte della Regione Marche, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, dovrà provvedere a ricalcolare l'importo della riassicurazione regionale e delle sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri del sostegno FNC-Agricoltura in modo che vengano rispettate le disposizioni del sostegno combinato di cui al paragrafo 5.4.3.

In caso di decadenza della domanda di sostegno presentata a valere sugli interventi SRD01, SRD02 e SRE01, il soggetto gestore, ricevuta la relativa comunicazione da parte della Regione Marche, dovrà provvedere alla revoca della concessione.

#### *5.4.3 Sostegno combinato con altri fondi o strumenti*

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici, nel caso in cui le spese collegate al progetto sottostante al finanziamento bancario fossero sostenute in parte dal finanziamento stesso collegato al FNC-AGRICOLTURA e in parte dal contributo in c/capitale concesso a valere sugli interventi SRD01 e SRD02 del CSR Marche 2023-2027, secondo la regola prevista all'Art. 58.(4) Reg.to 2021/1060, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. la somma del valore nominale del finanziamento sottostante la riassicurazione regionale e del contributo in c/capitale a valere sull' SRD01 e SRD02 non deve superare l'ammontare del progetto;
2. la somma delle forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115<sup>9</sup>.

Relativamente al sostegno per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale, il Soggetto Gestore è tenuto a verificare, al momento della concessione del sostegno, il non superamento dei massimali del de minimis generale di cui al Reg. (UE) 2023/2831.

Inoltre, specificatamente in merito al fondo FNC-AGRICOLTURA non è prevista cumulabilità con ulteriori forme di garanzia pubblica sul medesimo finanziamento bancario sottostante.

## **5.5 Selezione delle domande di sostegno**

### *5.5.1 Criteri di selezione per i destinatari finali*

La selezione dei destinatari finali è effettuata secondo i seguenti criteri di selezione:

---

<sup>9</sup> La verifica del controllo del cumulo è effettuata dalla Regione Marche all'interno dell'istruttoria delle domande di saldo relative agli interventi SRD01-SRD02. Nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere degli interventi SRD01 e 02.

1. imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate finanziabili nell'ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27 e della graduatoria dei pacchetti giovani - intervento SRE01;
2. ordine di arrivo delle domande (delle imprese di cui al punto 1) a valere sul Fondo FNC-Agricoltura secondo le procedure a sportello disposte dal soggetto gestore del Fondo RTI Credito Futuro Marche.

Qualora al termine dell'iter deliberativo del soggetto gestore RTI Credito Futuro Marche, le risorse messe a disposizione dallo stesso per il sostegno del "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", non siano completamente utilizzate per finanziare le domande finanziabili a valere dell'intervento SRD01 e 02, sarà possibile procedere a rendere finanziabili le domande ammissibili ma non finanziabili della graduatoria SRD 01 e 02.

In tal caso si procederà secondo i seguenti criteri di selezione:

3. imprese agricole che hanno presentato domande di sostegno risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, nell'ambito della graduatoria degli interventi SRD01 – SRD02 investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità) del CSR Marche 2023-27 e della graduatoria dei pacchetti giovani - intervento SRE01;
4. ordine di arrivo delle domande (delle imprese di cui al punto 3) a valere sul Fondo FNC-Agricoltura secondo le procedure a sportello disposte dal soggetto gestore del Fondo RTI Credito Futuro Marche.

I destinatari finali potranno presentare le domande di ammissione al Fondo Nuovo Credito – Agricoltura ai Confidi convenzionati (cfr. paragrafo 7.6.) nei termini e modalità che saranno disciplinati all'interno del bando che verrà pubblicato sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) nella sezione dedicata.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno del soggetto gestore

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;

- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i dati identificativi del richiedente.

#### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al giorno 23 gennaio 2025 ore 13:00, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

#### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:*

Alla domanda deve essere allegata:

1. Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
2. L'indicazione delle modalità scelta per l'esecuzione dei pagamenti (cfr. paragr. 7).

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

#### *6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

##### **Errori sanabili**

Le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente

sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON rientrano nelle suddette categorie:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi, salvo deroghe specifiche dei singoli interventi.

### **Delega, variazioni e integrazioni**

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato;
- Le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.<sup>10</sup> Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

---

<sup>10</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono invece essere presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

### **Invio documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, **esclusivamente attraverso SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

#### *6.1.5 Presentazione domande imprese agricole*

La presentazione da parte delle imprese agricole della domanda di sostegno al Fondo FNC-Agricoltura deve avvenire entro 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria dei Bandi SRD01-02 e della graduatoria dei bandi SRE01.

Le domande devono essere presentate, attraverso il portale del soggetto gestore [ww.creditofuturomarche.it](http://ww.creditofuturomarche.it), con il supporto del Confidi selezionato dall'impresa sulla base di uno specifico atto di mandato con il quale viene dato l'accesso alle informazioni presenti su SIAR.

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

### *6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli amministrativi sono relativi agli elementi anagrafici e amministrativi della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno;
- ✓ la verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ della spesa ammessa;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ delle risorse trasferibili;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

### *6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Non è prevista la richiesta di riesame.

### *6.2.4 Completamento dell'istruttoria*

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone l'atto con cui si dispone la finanziabilità.

### *6.2.5 Pubblicazione e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale) e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento qualunque interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

### *6.2.6 Sottoscrizione del contratto*

Il Contratto attuativo deve essere sottoscritto tra la Regione Marche e il RTI Credito Futuro Marche (soggetto gestore) secondo lo schema che verrà approvato con decreto del Settore Competitività dell'impresa – SDA di MC.

## **7. Fase pagamento - Trasferimenti delle risorse.<sup>11</sup>**

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento del RTI Credito Futuro Marche, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante come di seguito indicato:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domande di pagamento di acconto su Stati Avanzamento Lavori (SAL);
- domanda di pagamento di saldo.

---

<sup>11</sup> Art. 9 - AQ



Il gestore RTI Credito Futuro Marche, ex art. 16 dell'AQ, ha facoltà di scegliere se:

- a) far eseguire il pagamento nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;

o, in alternativa,

- b) far eseguire il pagamento direttamente a favore di ciascun membro del RTI Credito Futuro Marche.

La predetta scelta deve risultare nella dichiarazione presentata con la domanda di sostegno (cfr. paragr. 6.1.3)

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

## **7.1 Variazioni progettuali**

Non sono previste variazioni progettuali.

## **7.2 Modifiche progettuali non sostanziali**

Sono da considerarsi "modifiche progettuali non sostanziali" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa. A titolo meramente esemplificativo sono:

- 1) variazioni della propria struttura organizzativa, rilevanti per lo svolgimento del servizio (art. 12 comma 6 AQ); ma che non compromettano il possesso, in forma associata, dei requisiti minimi indicati nell'accordo quadro da parte del soggetto gestore;
- 2) variazioni di conto corrente.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

## **7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo**

E' possibile richiedere anticipazioni pari al 30% della dotazione finanziaria del bando SRD20.

### ***7.3.1 Presentazione delle domande***

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva, per ciascun membro del RTI, al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all’importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall’aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

Il soggetto gestore può presentare una richiesta di stato avanzamento lavori (SAL), per la liquidazione dell’aiuto corrispondente alle erogazioni ai destinatari finali, al progressivo raggiungimento del 15% di spesa della dotazione finanziaria dell’intervento.

È possibile erogare acconti fino all’90% dell’importo dell’aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l’anticipo, l’acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 60% del contributo concesso.

### *7.4.1 Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino ad un anno prima la data di fine del periodo di ammissibilità definita dell’AQ, e cioè il 30 aprile 2028. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Delibera di concessione relativa al sostegno concesso a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, contenente almeno le seguenti informazioni distinte per singolo intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda:
  - a. importo del finanziamento sottostante la riassicurazione regionale;
  - b. ESL relativo alla riassicurazione;
  - c. ESL relativo al contributo in conto interessi;
  - d. ESL relativo al contributo in conto oneri.
2. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni) a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, e relative a ciascun intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda, come di seguito indicato:
  - a. Copia delle contabili relative al sostegno erogato come contributo in c/interessi;
  - b. Copia delle contabili relative al sostegno erogato come contributo in c/oneri;
  - c. Copia dell’estratto conto relativo alla quota accantonata per la riassicurazione.
3. Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese e sulle attività e i servizi extra erogazione delle agevolazioni alle imprese, con particolare

riferimento alle informazioni necessarie per il calcolo e la verifica dei compensi spettanti al Soggetto Gestore.

4. Delibere di revoca parziale o totale del sostegno concesso oppure erogato a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, contenente almeno le seguenti informazioni distinte per singolo intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda:
  - a. ESL relativo alla riassicurazione oggetto di revoca;
  - b. ESL relativo al contributo in conto interessi oggetto di revoca;
  - c. ESL relativo al contributo in conto oneri oggetto di revoca.
5. Copia delle contabili relative ai recuperi e alle somme liberate, come definite all'Articolo 1 dell'Accordo Quadro, relative a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, e relative a ciascun intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda, come di seguito indicato:
  - a. Copia delle contabili relative al recupero della sovvenzione contributo in c/interessi;
  - b. Copia delle contabili relative al recupero della sovvenzione contributo in c/oneri;
  - c. Copia dell'estratto conto relativo allo svincolo della quota precedentemente accantonata per la riassicurazione;
6. Dichiarazione sostitutiva, per ciascun membro del RTI, al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 60 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti;
- accertare che le attività previste nel contratto attuativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata (cfr. paragrafo 5.3);
- verificare il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 5.1.2, 5.2.1 e 5.5.1;
- Verificare il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 5.4.2 e 5.4.3;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.6.1).

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## 7.5 Domanda di pagamento di saldo

### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro 30 aprile del 2029.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Delibera di concessione relativa al sostegno concesso a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, contenente almeno le seguenti informazioni distinte per singolo intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda:
  - a. importo del finanziamento sottostante la riassicurazione regionale;
  - b. ESL relativo alla riassicurazione;
  - c. ESL relativo al contributo in conto interessi;
  - d. ESL relativo al contributo in conto oneri.
2. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni) a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA e relative a ciascun intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda, come di seguito indicato:
  - e. Copia delle contabili relative al sostegno erogato come contributo in c/interessi;
  - f. Copia delle contabili relative al sostegno erogato come contributo in c/oneri;
  - g. Copia dell'estratto conto relativo alla quota accantonata per la riassicurazione.
3. Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese e sulle attività e i servizi extra erogazione delle agevolazioni alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni necessarie per il calcolo e la verifica dei compensi spettanti al Soggetto Gestore.
4. Delibere di revoca parziale o totale del sostegno concesso oppure erogato a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, contenente almeno le seguenti informazioni distinte per singolo intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda:
  - h. ESL relativo alla riassicurazione oggetto di revoca;
  - i. ESL relativo al contributo in conto interessi oggetto di revoca;
  - j. ESL relativo al contributo in conto oneri del Confidi oggetto di revoca.
5. Copia delle contabili relative ai recuperi e alle somme liberate, come definite all'Articolo 1 dell'Accordo Quadro, relative a ciascun destinatario finale, distinto per CUAA, e relative a ciascun intervento SRD01 e SRD02 oggetto di domanda, come di seguito indicato:
  - k. Copia delle contabili relative al recupero della sovvenzione contributo in c/interessi;
  - l. Copia delle contabili relative al recupero della sovvenzione contributo in c/oneri;
  - m. Copia dell'estratto conto relativo allo svincolo della quota precedentemente accantonata per la riassicurazione;
6. Dichiarazione sostitutiva, per ciascun membro del RTI, al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

### *7.5.2 Istruttoria delle domande*

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti;
- accertare che le attività previste nel contratto attuativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata (cfr. paragrafo 5.3);
- verificare il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 5.1.2, 5.2.1 e 5.5.1;
- Verificare il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 5.4.2 e 5.4.3;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.6.1).

Le verifiche vengono svolte entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## 7.6 Impegni dei beneficiari

Il gestore RTI Credito Futuro Marche si impegna a:

1. Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo.
2. Realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità dello stesso e secondo i risultati prefissati e in coerenza con il progetto approvato.
3. Destinare in via esclusiva le risorse per la realizzazione dell'intervento proposto.
4. Presentare le domande di SAL e saldo entro le date stabilite ai paragrafi 7.4 e 7.5. del presente bando.
5. Sottoscrivere il contratto attuativo (cfr. paragr. 6.2.6) per l'esecuzione del servizio di gestione dello specifico "Fondo nuovo credito" dedicato alle imprese agricole.
6. Monitorare con regolarità e tempestività l'andamento degli interventi e lo stato delle agevolazioni in essere mediante sistemi appositamente dedicati all'espletamento del servizio, secondo le specifiche saranno riportate nel contratto attuativo.
7. Garantire una tempestiva e diretta informazione all'Amministrazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli strumenti attivati e collaborare alla tutela degli interessi della Regione Marche e dell'Unione Europea, nel rispetto del Regolamento 2016/679 UE, concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati".
8. Realizzare a proprio carico ogni attività accessoria necessaria all'organizzazione interna per il corretto svolgimento del servizio e ogni attività propedeutica al suo espletamento corretto ed efficace.
9. Curare le procedure di recupero del sostegno erogato ai destinatari finali con le forme e le modalità indicate nell'AQ, nel presente bando (cfr. paragr. 5.4.2.) e nel relativo contratto attuativo.
10. Assumere il ruolo di incaricato di pubblico servizio e, in tale veste, nei confronti dei beneficiari degli aiuti concessi dal Fondo, svolgere le procedure previste dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente previsto.
11. Nell'esecuzione del servizio di gestione del Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura, assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari dello strumento finanziario, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative che di valutare la domanda stessa

in sede di concessione del sostegno (Art. 25 dell'Accordo Quadro). A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, il soggetto gestore deve:

- a) prevedere la separazione funzionale tra le due attività per ogni domanda di agevolazione presentata a valere sul Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA);
  - b) garantire il rispetto dell'obbligo di insussistenza di conflitto di interessi verso il destinatario finali relativamente alle singole domande di agevolazione presentate a valere sul Fondo Nuovo Credito – sezione “Agricoltura” (FNC-AGRICOLTURA) da parte del personale del RTI che partecipa alla gestione delle agevolazioni, degli istruttori del RTI incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori, e dei componenti i comitati/commissioni/nuclei di valutazione.
12. Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, dell'Organismo Pagatore AGEA, dell'Organismo di Certificazione, della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, o dei loro delegati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
  13. Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, tenere una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno (CR05).
  14. Mantenere, anche per i rientri, per ciascuna finalità attivata una contabilità separata (CR07).
  15. Adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., anche nei confronti di eventuali subappaltatori, in coerenza con il CUP dell'Accordo Quadro e il CIG relativo a ciascun contratto attuativo.
  16. Durante il periodo di concessione delle agevolazioni, rimborsare al Fondo di Partecipazione le risorse in giacenza per la quota relativa agli importi risultanti a titolo di rientri.
  17. Terminato il periodo di gestione indicato nel contratto attuativo per ciascuno strumento finanziario, rimborsare la giacenza del relativo fondo.
  18. Trasmettere alla Regione Marche, tramite il sistema informativo agricolo regione (SIAR), la documentazione comprovante l'avvenuta concessione, erogazione e eventuali recuperi per ciascun destinatario finale (CUAA), beneficiario del sostegno del relativo strumento finanziario.
  19. Fornire alla Regione Marche, l'accesso alla propria piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it>.
  20. Fornire qualsiasi informazione richiesta relativamente al sostegno erogato ai destinatari finali, entro 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici regionali.
  21. Sottoporsi ad ogni controllo, ispezione o audit previsto dal CPR di riferimento, e dall'ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile, consentendo un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
  22. Assicurarsi che i Confidi a cui le imprese si rivolgono:
    - siano Confidi operanti nelle Marche (sia iscritti all'art. 106 del TUB, sia iscritti all'art. 112, comma 1 del TUB);
    - rispettino il principio di trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale sotto forma di riduzione di costi praticati dagli Intermediari finanziari che fruiscono della riassicurazione del Fondo;
    - siano iscritti nell'apposito elenco tenuto dal soggetto Gestore per conto della Regione, pubblicato nella piattaforma [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it);
    - che in sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi presenti i propri fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analoga operazione priva di una garanzia pubblica;
    - assicurarsi che i confidi siano muniti di mandato dalle imprese.

23. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
24. Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.6.1).

#### *7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.*

Il soggetto gestore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

- a) fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'intervento, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

Inoltre il soggetto gestore deve controllare che le imprese beneficiarie abbiano adempiuto agli obblighi di informazione e di pubblicità previsti dall'allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 di seguito indicati:

- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100 000 EUR, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

## **7.7 Controlli e sanzioni.**

In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dal Gestore, si applicano le penali, a decurtazione dei corrispettivi, o la risoluzione parziale o totale dell'Accordo e del contratto (cfr. paragr. 6.2.6), così come definite all'art. 18, e agli articoli 28 e 30 dell'Accordo Quadro.



## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.<sup>12</sup>

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli

<sup>12</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).



estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.